

DEMOCRAZIA CRISTIANA
CONSIGLIO NAZIONALE

VEBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA

In collegamento da remoto, via ZOOM il 29 GENNAIO 2022

Presenti: Luciani Nino, Paziienza Gabriele, Leonetti Carlo, Tramonte Cosimo, Rosini Franco, On. Paolo Lucchese.

Deleghe: Stefani Mario, Bendinelli Federico, Grignolio Massimo, Mazzucco Francesco, Salsano Carmine, Catarsi Massimo, Ceccarelli Stefano.

Nota: Minimo necessario per modifiche di Statuto 3/5 dei componenti (totali 18) pari a numero 11.

Il Presidente Rosini costituisce la seduta e chiama il dott. Cosimo Tramonte per il compito di Segretario verbalizzante.

ORDINE DEL GIORNO

1. Convocazione in "Autoconvocazione del Consiglio Nazionale ai sensi degli art. 22, comma IV e 27 dello statuto per trattare la mozione di sfiducia di cui nella disattesa richiesta di convocazione del 30/11/2021", di cui alla mail di Carmelo Cinnirella del 2 gennaio 2022.

Determinazioni in autotutela.

2. "Comunicazioni in attuazione del verbale del C.N. del 07/01/2022", di cui alla mail di Giuseppe Cortese del 17 gennaio 2022.

Determinazioni in autotutela.

3. Approvazione verbale del Consiglio Nazionale del 22 novembre 2021 (conclusosi il 15 dicembre 2021).

4. Presa d'atto della decadenza dalla qualifica di soci e da membri del Consiglio Nazionale di alcuni cittadini italiani già iscritti al partito.

5. Approvazione della costituzione del giornale denominato "Popolo e libertà" quale organo del partito.

6. Modifiche di Statuto.

7. Varie ed eventuali.

Alle ore 16:30 il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di 6 + 7 deleghe Consiglieri nazionali su 18 facenti parte dà inizio alla seduta per discutere dei punti iscritti all'OdG.

Si passa all'odg.

Punto 1 dell'odg : Convocazione in "Autoconvocazione del Consiglio Nazionale ai sensi degli art. 22, comma IV e 27 dello statuto per trattare la mozione di sfiducia di cui nella disattesa richiesta di convocazione del 30/11/2021", di cui alla mail di Carmelo Cinnirella del 2 gennaio 2022.

Determinazioni in autotutela.

Il Presidente Rosini legge la lettera di convocazione di Cinnirella e che viene allegata

agli atti. Luciani ottiene la parola. Sotto il profilo della legittimità, rileva:

1.- Il prof. Luciani, sotto il profilo della legittimità, ricorda :

a) che la richiesta di convocazione, in base all'art. 22 dello Statuto, è stata fatta al "Presidente del Consiglio Nazionale in base all'art. 27 dello Statuto, che dispone la richiesta di almeno 1/5 dei componenti. La richiesta risulta essere stata fatta da: Cinnirella, Castorina, Cortese, Maniaci, Mortellaro, Valenti;

b) che l'avviso di convocazione è stato inviato il 2 gen. 2022 per la riunione il 7 gen. 2022, a Catanzaro via

D. Tullio 10. 2.- Sotto il profilo della legittimità, Luciani rileva:

a) che del numero necessario (SEI) per la convocazione, dei suddetti 6 firmatari, al 2 gennaio 2022, alcuni non erano legittimati, perchè non più soci: Cinnirella in quanto espulso il 15 dicembre 2021 dal Consiglio nazionale, (e di questo, a parte la conoscenza del relativo verbale, gli avevo dato comunicazione per posta certificata il 4 gennaio 2022; Cortese e Mortellaro erano decaduti da soci, in quanto (pur se avvertiti da me) avevano lasciata decorrere invano il termine del 31 dic. 2021, entro il quale confermare la iscrizione al partito. In questo senso, conclude Luciani, mancava il numero minimo necessario per chiedere la convocazione e convocare per auto-convocazione.

b) la convocazione per auto-convocazione è stata inviata il 2 gennaio 2022 per il 7 gennaio. Si rileva che i giorni di preavviso sono stati 5, mentre lo Statuto dispone almeno 7 giorni.

c) il luogo delle riunioni (Catanzaro) è diverso (e molto lontano) da quello della sede del partito, e inoltre il luogo particolare (via D. Tullio 10) è inesistente nello stradario di Catanzaro, come può essere verificato

da chiunque su Google Maps, e su Google Earth, e come confermato dalla Polizia Municipale di Catanzaro. Questo fatto avvalorava l'ipotesi di reato di falso del convocante Cinnirella, (a parte i riflessi deontologici di interesse dell'Ordine degli avvocati, essendo egli avvocato), ipotesi da indagare;

- che l'avviso di convocazione, che il convocante appare fare in base al codice civile (in quanto indica le ore 16, in prima convocazione ed alle ore 17 in seconda convocazione dello stesso giorno) è errato in quanto l'art. 2369 dispone che "la seconda non possa aver luogo nello stesso giorno della prima".

Punto 2 dell'odg : "Comunicazioni in attuazione del verbale del C.N. del 07/01/2022", di cui alla mail di Giuseppe Cortese del 17 gennaio 2022.

Determinazioni in autotutela.

Il Presidente Rosini legge la relativa mail di Cortese, che viene allegata agli

atti. Luciani chiede ed ottiene la parola.

Sotto il profilo della legittimità, rileva che il verbale porta solo la firma di G. Cortese, come verbalizzante. Per il resto esso difetta totalmente dei requisiti di forma, di cui all'art. 2375 : " Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario... . Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ...; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire... l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno".

In questo senso, secondo Luciani, il verbale di Cortese è irricevibile.

Nel merito, il verbale narra la nomina di Maniaci come nominato Presidente del CN in luogo di Rosini; la nomina di un nuovo segretario amministrativo (di cui non è scritto il nome, la nomina del collegio dei probiviri e dei revisori dei conti (pur non indicati), la dichiarazione della gestione (non autorizzata) del sito internet da parte di Luciani.

Si trova la sollecitazione ai nuovi nominati di comunicare la accettazione, evidentemente perché non presenti. Inoltre il Consiglio avrebbe deliberato:

a) la sfiducia al Presidente F. Rosini;

A questo proposito, Luciani ricorda che il CN, nella riunione del 22 nov. 2021 non aveva approvato lettera analoga di Cinnirella e aveva confermato la fiducia a ROSINI.

Si apre la discussione. Tutti intervengono e sono d'accordo con Luciani

LUCIANI CONCLUDE, chiedendo al Presidente di mettere ai voti la seguente delibera:

- Il Consiglio, in auto-tutela, delibera che:

a) a causa della inosservanza delle norme di convocazione (illegittimità del convocante in quanto già espulso, mancanza del numero minimo per la auto-convocazione, luogo inesistente della convocazione, mancanza dei 7 giorni per l'avviso di convocazione, prima e seconda convocazione lo stesso giorno, verbale di Cortese irricevibile perchè mancante dei requisiti essenziali del codice civile, art. 2375) la riunione del Consiglio fu totalmente nulla e inesistente.

Il Consiglio, inoltre, dichiara nulla la sfiducia a Rosini e comunque se avvenuta la revoca, e identicamente per ogni altra nomina. Altrettanto delibera:

- a) la nullità della nomina di Maniaci come subentrante di Rosini e comunque, se avvenuta, la revoca;
- b) la nullità per quanto riguarda le altre nuove nomine e comunque, se avvenute, le revoca;
- c) e, quindi, la nullità della "Convocazione del C.N. della D.C." datata 21 gennaio 2022 - pervenuta con mail intitolata "Legittima convocazione del Consiglio Nazionale della D.C." il 22 gennaio 2022 - per il 28 gennaio 2022 a Catanzaro, a firma del sedicente Presidente del C. N. della DC Mario Maniaci, nonché la nullità della relativa riunione, se avvenuta.

Il Consiglio Nazionale approva la delibera con 13 voti a favore (unanimità).

Punto 3 dell'O.d.G. "Approvazione verbale del Consiglio Nazionale del 22 novembre 2021 (conclusosi il 15 dicembre 2021)".

Il Presidente Rosini legge il verbale.

Il C.N. approva il verbale del C.N. del 22.11.2021 e conclusosi il 15.12.2021 con 13 voti a favore (unanimità).

Punto 4 dell'O.d.G.. "Preso d'atto della decadenza dalla qualifica di soci e da membri del Consiglio Nazionale di alcuni cittadini italiani già iscritti al partito".

Il Presidente Rosini propone di prendere atto della decadenza dalla qualifica di soci i seguenti cittadini italiani:

Cinnirella Carmelo, in quanto espulso dal Partito per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile;
Napolitano Salvatore, in quanto non iscritto;

Concordia Rodolfo, Cortese Giuseppe, Mortellaro Franco e Napolitano Salvatore, in quanto non hanno rinnovato l'iscrizione entro il 31 dicembre 2021;

Beifiori Vittorino, Bottin Aldo, Ceragioli Luigi e Zolla Michele, in quanto hanno comunicato ognuno le proprie dimissioni.

Il Presidente Rosini dichiara inoltre decaduti dalla carica di membri del Consiglio Nazionale, non avendo il requisito fondamentale dell'iscrizione in essere al partito, i seguenti cittadini italiani:

Carmelo Cinnirella, in quanto espulso dal partito per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile; Concordia Rodolfo, Cortese Giuseppe, Mortellaro Franco e Napolitano Salvatore, in quanto non hanno rinnovato l'iscrizione al Partito entro il 31 dicembre 2021;

Beifiori Vittorino, Bottin Aldo, Ceragioli Luigi e Zolla Michele, in quanto hanno comunicato ognuno le proprie dimissioni.

Luciani ritira, perché inopportuna fin dall'origine, la proposta di cooptazione di Adelfi Vittorio e Pagano Vincenzo. Idem, da parte di Pazienza, per Valenza Flavia Teresa.

Il C.N. prende atto delle suddette decadenze da soci e da membri del Consiglio Nazionale con 13 voti a favore (unanimità).

Punto 5 dell'O.d.G.. "Approvazione della costituzione del giornale denominato "Popolo e libertà" quale organo del partito".

Su proposta del S.N. Luciani, l'argomento è rinviato ad un prossimo C.N..

Punto 6 dell'O.d.G. "Modifiche di Statuto".

6. Modifiche di Statuto.

Il Presidente Rosini ricorda l'importanza delle modifiche per potere procedere alla effettuazione dei congressi regionali e per l'aggiornamento dello Statuto per altri aspetti, tra i quali recepire come ordinarie le modifiche in deroga, autorizzate dal Tribunale civile di Roma, per poter fare il XIX° Congresso, nell'ottobre 2020.

Rosini ricorda, nel contempo che, già il XIX° Congresso aveva modificato alcuni articoli, e dà parola a Luciani per illustrare le nuove modifiche.

Esse sono proposte e discusse una per una sulla base di un testo scritto, due colonne, di cui quella a sinistra il testo attuale in vigore e quello a destra sono gli emendamenti.

In esso (seconda colonna) sono riportati per completezza anche gli articoli nuovi già approvati dal XIX congresso: 2, 22, 25, 26, 78, 81, 81bis, 81tris, 84, 98, 127, 140.

Su proposta del Presidente Rosini, il C.N. si aggiorna per continuare la seduta che dovrà tenersi lunedì 31 gennaio 2022 con inizio alle ore 18.

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità). I lavori terminano alle ore 17,51.

SEGUITO, IN AGGIORNAMENTO, DELLA SEDUTA DEL C.N. DEL 29.01.2022. SEDUTA DEL C.N. 31.01.2022.

Presenti: Luciani Nino, Pazienza Gabriele, Leonetti Carlo, Tramonte Cosimo, Rosini Franco, On. Paolo Lucchese.

Deleghe: Stefani Mario, Bendinelli Federico, Grignolio Massimo, Mazzucco Francesco, Salsano Carmine, Catarsi Massimo, Ceccarelli Stefano.

Alle ore 18:00 il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di 6 + 7 deleghe Consiglieri nazionali su

18 facenti parte, dà inizio alla seduta per discutere dei punti iscritti all'OdG.

Luciani chiede la parola che il Presidente Rosini concede.

Luciani, - oggi può rappresentare un grande giorno per la DC sul fronte della riappropriazione del Codice Fiscale del Partito. L'Agenzia delle Entrate, a cui ci siamo rivolti inviando una richiesta di subentro a DUCE (ex Segretario Amministrativo della DC e quindi detentore del Codice Fiscale). Essendo passati oltre tre mesi dall'invio della richiesta all'Agenzia delle Entrate, senza risposta da questa, potremmo ottenere per il silenzio assenso, il vecchio Codice Fiscale della DC.

Il Presidente Rosini dà la parola a Luciani per continuare ad illustrare le modifiche agli articoli dello Statuto.

Luciani, l'art. 2 è già stato modificato dal Congresso e pertanto le modifiche sono già in vigore.

Luciani, propone la modifica dell'art. 7 ultimo comma. Questo il testo integrale dell'art. 7, così come modificato (in grassetto le parti integrate):

“Art. 7 (Effetti della domanda di ammissione)

La Direzione sezionale, non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda dell'aspirante socio, deve riunirsi per prenderne atto; può opporsi all'iscrizione

producendo ricorso alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento. La decisione del ricorso deve essere adottata a maggioranza dei suoi componenti e annotata, a cura del Segretario di Sezione, nell'albo sezionale degli aspiranti soci e notificata all'interessato personalmente o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, non oltre sette giorni dall'adozione.

Il Segretario della Sezione, nello stesso termine, deve provvedere ad inviare copia del verbale della riunione della Direzione sezionale al funzionario della Direzione nazionale, segretario della commissione provinciale per il controllo del tesseramento.

In caso di mancata presa d'atto della domanda di iscrizione da parte della Direzione sezionale, di cui al primo comma, il funzionario della Direzione nazionale, segretario della commissione provinciale, che provvede a registrare la seconda copia della domanda, rimette la stessa alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento. Fino alla decisione della commissione l'efficacia dell'iscrizione è sospesa.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, qualora la commissione provinciale non decida entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione del nuovo socio si intende operante e la Direzione nazionale provvede direttamente all'invio della tessera al socio.

In via transitoria, in attesa della riorganizzazione delle strutture locali, le competenze in materia di accettazione delle iscrizioni sono svolte dalla Direzione nazionale nella composizione di cui all'art. 82 lettere a), b), c).”

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

Luciani, propone la modifica dell'art. 22, abolire l'autoconvocazione degli organi collegiali e portare da 1/5 a 1/3 (un terzo) il quorum minimo previsto dal primo comma, lettera b). Questo il testo integrale dell'art. 22, così come modificato (in carattere barrato le parti eliminate, in grassetto le parti integrate):

“Art. 22 (Convocazione ~~e autoconvocazione~~ degli organi collegiali)

Gli organi collegiali del Partito devono riunirsi:

a) entro quindici giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti previsti dallo Statuto;

b) entro venti giorni dalla richiesta presentata, indicando l'o.d.g., da almeno ~~4/5~~ **1/3 (un terzo)** dei suoi componenti aventi voto deliberativo;

c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto.

Le richieste di cui ai precedenti comma devono essere notificate agli organi superiori competenti di cui all'art. 31. Ove non si provveda alla convocazione sette giorni prima del termine previsto per la riunione, vi provvede l'organo superiore competente secondo quanto disposto dall'art. 31.

~~Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b) del presente articolo, il primo dei firmatari~~

~~della richiesta può procedere direttamente alla convocazione.~~

A riguardo del modo della convocazione, tenuto conto dell'art. 8 delle disposizioni di attuazione del codice civile essa può farsi con avviso personale per posta elettronica, e/o inoltre per posta cartacea e/o per pubblici proclami. L'avviso personale deve essere inviato entro 7 giorni dal giorno della riunione. L'avviso è pubblicato sul sito internet della associazione. Il socio, con l'iscrizione al partito, accetta di dotarsi di mezzi elettronici.

~~Qualora venga ravvisata la necessità di sottoporre al CN, al comitato regionale o provinciale determinati problemi ritenuti importanti, la convocazione può essere fatta congiuntamente da almeno sei membri dell'organo da convocare."~~

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

Luciani, propone la modifica dell'art. 23, abolire l'autoconvocazione delle assemblee di sezione. Questo il testo integrale dell'art. 23, così come modificato (in carattere barrato le parti eliminate):

Art. 23 (Convocazione ~~e autoconvocazione~~ delle assemblee di Sezione)

L'assemblea di Sezione è convocata almeno quattro volte l'anno dal Segretario di Sezione. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati, affissi o pubblicati secondo le norme previste dai regolamenti, a pena di nullità delle assemblee; delle eventuali votazioni, deve essere data espressa indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea di Sezione deve essere altresì convocata entro venti giorni quando lo richiede almeno 1/10 dei soci o 115 dei componenti la Direzione sezionale, aventi voto deliberativo con motivazione scritta, nella quale deve essere indicato se sarà proposta la votazione di sfiducia. In tal caso la richiesta deve essere notificata al Segretario comunale; nel caso di sezioni comunali al Segretario provinciale.

Il Segretario di Sezione è tenuto, qualora eguale richiesta non sia già stata avanzata nei 90 giorni precedenti, a convocare l'assemblea entro 20 giorni dalla richiesta.

In caso di inottemperanza degli obblighi di convocazione, il Segretario decade automaticamente e la Direzione comunale o provinciale, nel caso di sezioni comunali, nomina un commissario incaricato della convocazione della assemblea per il rinnovo delle cariche entro 30 giorni. Il commissario è scelto tra una rosa di tre persone iscritte nella provincia, con almeno 10 anni di anzianità, indicate dagli iscritti che hanno richiesto la convocazione.

Il Segretario di Sezione, decaduto per cause derivanti dal mancato rispetto del presente articolo, non è rieleggibile nell'incarico per un biennio.

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

Luciani, propone la modifica dell'art. 25 togliendovi, su indicazione del Presidente Rosini, la motivazione. Questo il testo integrale dell'art. 25, così come modificato (in carattere barrato le parti eliminate):

Art. 25 (Incompatibilità tra incarichi di Partito e incarichi pubblici)

L'incarico di Segretario di Sezione è incompatibile con quello di Segretario provinciale e di Sindaco del comune nel cui territorio è compresa la Sezione.

L'incarico di Segretario circoscrizionale è incompatibile con quello di Presidente del Consiglio circoscrizionale.

L'incarico di Segretario del Comitato comunale è incompatibile con quello di Sindaco, di Assessore comunale, di Capo gruppo consiliare comunale e di Segretario provinciale.

L'incarico di Segretario provinciale e di Segretario del Comitato comunale di città capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti è incompatibile con quello di Deputato, di Senatore, di consigliere regionale, di Sindaco, di Assessore o Capo gruppo consiliare del comune capoluogo, di Presidente, Assessore o Capo gruppo consiliare della Amministrazione provinciale, di Presidente e componente dei comitati regionali di controllo sugli atti degli enti locali, nonché di Presidente di enti pubblici e di enti di nomina, diretta o indiretta, comunale, provinciale, regionale o statale.

L'incarico di Segretario regionale è incompatibile con quello di Deputato, di Senatore, di Presidente del

consiglio regionale, di Presidente della giunta regionale, di Assessore e Capo gruppo consiliare regionale, di Presidente di enti pubblici di nomina diretta o indiretta, comunale, provinciale, regionale o statale, di Presidente, assessore o capogruppo consiliare dell'Amministrazione provinciale, di segretario provinciale del Partito e di Sindaco di capoluogo di provincia.

L'incarico di componente di giunta comunale di comune capoluogo, di componente di giunta provinciale e regionale è incompatibile con l'appartenenza alle direzioni provinciali e regionale.

L'incarico di Presidente e di componente di comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali è incompatibile con l'incarico di componente di Direzione provinciale e regionale: l'incarico di Presidente e di componente di sezione decentrata di comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali è incompatibile con l'incarico di Segretario di Comitato comunale di città capoluogo di provincia.

L'incarico di presidente di enti pubblici economici il cui bilancio sia 'Superiore al miliardo, di nomina comunale, provinciale, regionale e statale, è incompatibile con l'incarico di componente di Direzione provinciale e regionale.

L'incarico di Presidente dell'Amministrazione provinciale e di Sindaco di comune capoluogo è incompatibile con quello di Presidente di enti pubblici ed economici, salvo quelli la cui presidenza gli compete di diritto.

L'incarico di Segretario del Comitato comunale di città capoluogo di provincia, di Segretario provinciale e di Segretario regionale, di Parlamentare europeo e nazionale è incompatibile con l'incarico di Presidente o di componente del comitato di gestione di unità sanitaria locale.

L'incarico di componente la Direzione nazionale è incompatibile con l'appartenenza al governo della Repubblica e con la presidenza di enti nazionali di nomina statale.

Le incompatibilità previste dal presente articolo si applicano anche ai componenti di diritto di organi collegiali limitatamente al periodo in cui ricoprono gli incarichi pubblici incompatibili con quelli di partito.

Le incompatibilità tra incarichi di partito e incarichi pubblici, in via transitoria e fino al XX Congresso, sono sospese, ~~perché priverrebbero la DC della opportunità di esprimere parlamentari, in questo periodo transitorio~~".

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

Luciani, propone la modifica dell'art. 26 togliendovi, su indicazione del Presidente Rosini, la motivazione. Questo il testo integrale dell'art. 26, così come modificato (in carattere barrato le parti eliminate):

(Incompatibilità tra le cariche di Segretario provinciale e regionale e di consigliere regionale e la candidatura alle elezioni europee, politiche e regionali)

Il Segretario provinciale, che abbia ricoperto la carica nei sei mesi precedenti la data prevista per le elezioni, non può essere candidato al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e al Consiglio regionale.

Il Segretario regionale che abbia ricoperto la carica nei sei mesi precedenti la data prevista per le elezioni, non può essere candidato al Parlamento europeo e al Parlamento nazionale.

Il Segretario provinciale, inoltre, non può essere candidato qualora non si sia dimesso entro sette giorni dallo scioglimento anticipato delle Camere o del Consiglio regionale.

Il Segretario regionale, inoltre, non può essere candidato qualora non si sia dimesso entro sette giorni dallo scioglimento anticipato delle Camere.

Il Consigliere regionale che abbia ricoperto la carica nei sei mesi precedenti la data prevista per le elezioni non può essere candidato al Parlamento europeo ed al Parlamento nazionale.

Il Consigliere regionale, inoltre, non può essere candidato qualora non si sia dimesso entro sette giorni dallo scioglimento anticipato delle Camere.

Le incompatibilità tra le cariche di segretario provinciale e regionale e le candidature a elezioni europee, politiche e regionali, in via transitoria e fino al XX Congresso, sono sospese, ~~perché priverrebbero la DC della opportunità di esprimere parlamentari, in questo periodo transitorio~~".

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

Luciani, propone la modifica dell'art. 27, l'ordine del giorno deve essere sottoscritto da 1/3 dei componenti il Consiglio nazionale invece che da 1/5. Questo il testo integrale dell'art. 27, così come modificato (in carattere barrato le parti eliminate, in grassetto le parti integrate):

“Art. 27 (Decadenza dagli organi collegiali)

Da ogni incarico, fatta eccezione per quello di Segretario circoscrizionale, comunale, provinciale, regionale e Politico, si decade anche prima della normale scadenza in seguito a voto di sfiducia espresso, su ordine del giorno, dalla maggioranza assoluta dei componenti l'organo che ha proceduto all'elezione. L'ordine del giorno deve essere sottoscritto da almeno ~~1/5~~ **1/3 (un terzo)** dei componenti l'organo competente, che deve riunirsi e deve discuterlo non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione,

La votazione sull'ordine del giorno di sfiducia deve avvenire per appello nominale.

In caso di mancata convocazione, si deve provvedere alla convocazione medesima, secondo quanto disposto dall'art. 22.”

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

Luciani, propone la modifica dell'art. 63. Questo il testo integrale dell'art. 63, così come modificato (in carattere barrato le parti eliminate, in grassetto le parti integrate):

“Art. 63 (Il Congresso regionale: composizione, competenze e periodicità)

Il Congresso regionale è l'assemblea ~~plenaria dei delegati eletti~~ **degli iscritti in tutte le Province della Regione per la elezione del segretario politico regionale e del consiglio regionale in sede unica regionale. Il Congresso è convocato da un Coordinatore regionale, nominato dal Consiglio Nazionale. Qualora il Coordinatore regionale non provveda entro un mese dalla nomina, il Presidente del Consiglio nazionale esercita il potere sostitutivo.**

~~I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della regione e dai consiglieri regionali, provinciali e comunali di ogni provincia su liste provinciale concorrenti.~~

~~Al Congresso regionale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato regionale e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana. I consigli regionali sono composti, al massimo, da 40 membri, e attribuiti in proporzione ai voti riportati dalle liste.~~

I candidati a segretario regionale sono collegati alle liste ed eletti da esse. Quelle che eleggono il Segretario costituiscono il gruppo di maggioranza in Consiglio; tutte le altre costituiscono il gruppo di minoranza.

Il Congresso è ordinario e straordinario.

Il Congresso regionale ordinario ~~autorizzato dal Consiglio nazionale,~~ si riunisce ogni due **quattro** anni:

- a) per discutere le relazioni del Comitato regionale ed i temi del Congresso;
- b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica regionale del Partito in armonia con l'indirizzo politico determinato dal congresso nazionale;
- c) per eleggere il Segretario e il Comitato regionale;
- d) per eleggere i due terzi dei componenti la commissione elettorale regionale.

~~Il Congresso regionale straordinario si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione nazionale la quale deve decidere sulla convocazione, quando ne faccia richiesta un numero di comitati provinciali che rappresentino almeno un terzo dei voti conseguiti dal Partito nella regione, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato regionale e sia stata deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.~~

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

Luciani propone la modifica dell'art. 71, durata degli incarichi statutari e tempi di tenuta dei congressi dagli attuali 2 anni a 4 anni. Questo il testo integrale dell'art. 71, così come modificato (in carattere barrato le parti eliminate, in grassetto le parti integrate):

“Art. 71 (Il Congresso nazionale: composizione, competenze e periodicità)

Il Congresso nazionale è l'assemblea dei delegati eletti dai congressi regionali, dei Parlamentari e dei delegati eletti dai comitati nazionali del Partito all'estero.

Al congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri nazionali, i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della Democrazia Cristiana.

Il Congresso è ordinario e straordinario.

Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni ~~due~~ **quattro** anni, nella data, nel luogo e con l'ordine del giorno fissati dal Consiglio nazionale, il quale ne approva il regolamento per:

- a) discutere la relazione del Segretario Politico ed i temi del Congresso;
- b) proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del Partito;
- c) eleggere il Segretario Politico ed il Consiglio nazionale;
- d) eleggere i 2/3 dei componenti la commissione elettorale nazionale.

Il Congresso nazionale straordinario si riunisce per delibera del Consiglio nazionale, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.

Il Congresso nazionale straordinario si riunisce altresì quando ne faccia richiesta un numero di comitati regionali che rappresentino almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nell'intero territorio nazionale. Nei casi previsti nei due comma precedenti il Consiglio nazionale delibera la data, il luogo, l'ordine del giorno ed il regolamento.”

Su questa modifica proposta dal S.N. interviene Tramonte che la ritiene non approvabile in quanto non consente alla DC il giusto rinnovamento dei suoi quadri dirigenti. Il XIX° Congresso doveva rappresentare solo il momento della rinascita del Partito e la ricostituzione degli Organi statutari. Il Partito così ricostituito doveva andare al XX° Congresso nazionale (ottobre 2022) e dotarsi di nuovi e più giovani quadri dirigenti.

Passare da 2 a 4 anni la durata delle cariche sociali e il tempo per lo svolgimento del successivo Congresso nazionale ordinario, rappresenta la cristallizzazione di un quadro politico interno che non giova alla DC che necessita, invece, di forze nuove per poter affrontare le grandi sfide (specie quelle elettorali) che ci attendono. Inoltre, la variazione della durata delle cariche sociali e della tenuta dei Congressi, potrebbe dare la percezione, all'interno e all'esterno, di conservatorismo eccessivo e la ricerca di difendere, da parte nostra, gli incarichi sin qui detenuti per ulteriori due anni. Pertanto, sono contrario e chiedo di non modificare l'art. 71.

Il C.N. approva la proposta con 12 voti a favore. 1 voto contrario alla proposta, quello di Tramonte.

Luciani, propone la modifica dell'art. 72. Questo il testo integrale dell'art. 72, così come modificato (in carattere barrato le parti eliminate, in grassetto le parti integrate):

Art.- 1.- Il Congresso nazionale della Democrazia Cristiana si svolge ~~a Roma il 23-24 ottobre 2020~~ in luogo deliberato dal Consiglio Nazionale, che lo convoca.

L'avviso di convocazione è inviato ai soci, dal Presidente Nazionale, ai sensi dell'art. 8 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, con lettera a domicilio ai soci nelle Province della Regione, come da sentenza n. 14046/14 Rep. o con e-mail.

~~12696/14 del Tribunale civile di Roma, per posta elettronica e per Gazzetta Ufficiale, come da successive delibere della Assemblea.~~

~~Come da codice civile l'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente, che verifica l'identità degli aventi diritto di elettorato attivo e passivo.~~

~~Considerato che le sedi locali sono tutte chiuse da anni, in seguito al presunto scioglimento del 1994, le votazioni avvengono in unica sede, in Roma, in deroga allo Statuto.~~

Sono disposte due tempistiche in unica sede: in una prima tempistica i soci delle Regioni partecipano a rispettivi Congressi regionali per votare i propri delegati al Congresso nazionale; nella seconda tempistica i delegati regionali partecipano al congresso nazionale.

Considerato che lo Statuto non fa divieto di delega, è ammesso dare delega (art. 8, Disposizioni di Attuazione del Codice Civile), in apposito spazio della lettera di avviso di convocazione, accompagnata da documento di riconoscimento.. Sono votabili tutti i soci delle province della Regione, ~~di cui all'elenco del Tribunale e successivi ammessi dalla Assemblea dei soci~~, pubblicati nel sito ufficiale della Associazione www.democraziacristianastorica.it.

Per la elezione dei consiglieri nazionali sono presentate liste di candidati. Sono ammessi 4 voti di preferenza tra i candidati.

Art. 2 - In base all'art. 2 dello Statuto, per l'esercizio del diritto al voto, il socio deve essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale. ~~Essa, che non viene applicata dal 2012; è stata fissata in € 50.00 per il 2020 (in riferimento alle spese per il XIX congresso) e va versata con bonifico bancario dal proprio conto corrente personale individuale prima del congresso, entro e non oltre la data del 30 - ;~~ Settembre 2020.

Art. 3.1 - In base all'art. 16 dello Statuto, il Segretario politico è eletto, a scrutinio segreto, dal congresso nazionale a maggioranza assoluta dei delegati regionali al congresso nazionale.

Le candidature per la carica di Segretario, firmate per accettazione, sono presentate secondo le norme previste dal regolamento.

Se non ci sono almeno due candidature, si fanno elezioni primarie, indicando un nome in apposita scheda dei candidati, e infine viene fatta una graduatoria in ordine decrescente.

Sono candidati a Segretario Politico i primi tre candidati, in ordine decrescente, provenienti da almeno due regioni.

Dopo il primo scrutinio, qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottenga la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta si procede ad ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati: è eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi. In caso di parità, si ripete a oltranza la votazione.

~~Le candidature per la carica di Segretario Politico sono accompagnate dagli intenti politico-programmatici.~~ Il Presidente del Seggio, coadiuvato da due scrutatori, è nominato dalla Assemblea dei soci.

Art. 3.2 - Il voto è, invece, palese in caso di divieto di legge, di assembramento causa corona-virus, per cui divenga assolutamente necessario il collegamento da remoto (DPCM 18 ott. 2020, GU, Serie Generale n. 258). In questo caso, per i soci non collegati, le votazioni avvengono per delega, accompagnate da documento di riconoscimento, per alzata di mano.

4.- I Consiglieri nazionali (totale 80, identicamente al numero dei membri del CN) sono eletti dalla Assemblea dei soci, costituita in Assemblea Congressuale (Congresso), sulla base di liste concorrenti e con riparto proporzionale dei seggi.

A livello regionale, il numero dei rappresentanti eleggibili è attribuito ripartendo il totale nazionale 80, per metà (40) in modo proporzionale alla popolazione regionale, e per l'altra metà (40) in proporzione ai soci nelle Province, nello spirito dello Statuto. Il riferimento è alla tabella allegata, in calce. Mediamente i presenti di ogni Regione eleggono un numero di delegati pari 1 delegato ogni 20 iscritti della Regione, se esistenti, con arrotondamento per eccesso o per difetto.

In ogni caso è attribuito un minimo di 3 delegati a ogni regione.

Al termine, d'intesa, è ammesso, previa approvazione della assemblea, un riequilibrio tra le Regioni, per garantire almeno uno Consigliere Nazionale a tutte le Regioni, salvo l'inesistenza di soci.

In caso di posti non coperti è, inoltre, ammessa (ai fini di riequilibrio, tra le Regioni) **la successiva** cooptazione di soci, da parte del Consiglio Nazionale, nel limite del numero massimo dei membri del CN, ammesso dallo Statuto.

~~Art. 5.- Per la migliore organizzazione del congresso nazionale dentro l'Assemblea dei soci, il prof. Luciani nomina un Coordinatore per ognuna delle Regioni (o per gruppi di Regioni) che comunica i nomi dei candidati ai delegati regionali al congresso nazionale.~~

Posto che nessuno sia disponibile, il Presidente nazionale esercita il potere sostitutivo.

Art. 6. Presso il seggio e, comunque, presso il sito web della Assemblea dei soci (www.democraziacristianastorica.it) è reso disponibile l'elenco dei soci, ripartiti per Regioni, in ordine alfabetico, sotto il nome SOCI DC per REGIONI .

Art. 7. In apertura della Assemblea dei soci, nel cui ambito si svolgono i congressi regionali e nazionale, il Regolamento congressuale, emanato dal Prof. Luciani su delega della Assemblea, è sottoposto a ratifica di

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		numero soci	% soci	popolazione regioni	%delegati-per-regioni	delegati x soci	delegati x regioni	totale delegati	correzioni	FINALE
2	ABRUZZO	5	0,00287356	1.311.580	0,021729454	0,11	0,87	1		1
3	BASILICATA	2	0,00114943	562.869	0,009325269	0,05	0,37	0	1	1
4	CALABRIA	250	0,14367816	1.947.131	0,032258874	5,75	1,29	7		7
5	CAMPANIA	418	0,24022989	5.801.692	0,096118881	9,61	3,84	13	-2	11
6	EMILIA ROMAGNA	18	0,01034483	4.459.477	0,073881884	0,41	2,96	3		3
7	FRIULI VENEZIA	6	0,00344828	1.215.220	0,020133021	0,14	0,81	1		1
8	LAZIO	78	0,04482759	5.879.082	0,097401031	1,79	3,90	6		6
9	LIGURIA	105	0,06034483	1.550.640	0,025690054	2,41	1,03	3		3
10	LOMBARDIA	129	0,07413793	10.060.574	0,16667743	2,97	6,67	10		10
11	MARCHE	7	0,00402299	1.525.271	0,025269756	0,16	1,01	1		1
12	MOLISE	3	0,00172414	305.617	0,005063275	0,07	0,20	0	1	1
13	PIEMONTE	141	0,08103448	4.356.406	0,072174267	3,24	2,89	6		6
14	PUGLIA	142	0,0816092	4.029.053	0,066750883	3,26	2,67	6		6
15	SARDEGNA	1	0,00057471	1.639.591	0,02716374	0,02	1,09	1		1
16	SICILIA	164	0,09425287	4.999.891	0,082835133	3,77	3,31	7		7
17	TOSCANA	71	0,0408046	3.729.641	0,061790408	1,63	2,47	4		4
18	TRENTINO ALTO	2	0,00114943	1.072.276	0,017764812	0,05	0,71	1		1
19	UMBRIA	2	0,00114943	882.015	0,014612684	0,05	0,58	1		1
20	VALLE D'AOSTA	1	0,00057471	125.666	0,002081957	0,02	0,08	0		0
21	VENETO	195	0,11206897	4.905.854	0,081277185	4,48	3,25	8		8
22	ITALIA	1740	1	60.359.546,00	1	40,00	40,00	80		80

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

Luciani, propone la cancellazione integrale dell'art. 73, dell'art. 74 e dell'art. 77.

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

Luciani, propone la modifica dell'art. 78. Questo il testo integrale dell'art. 78, così come modificato (in carattere barrato le parti eliminate):

Art. 78 (Composizione)

Il Consiglio nazionale è composto:

- dal Segretario Politico;
- da 80 Parlamentari e da 80 non Parlamentari eletti. tra gli iscritti. dal Congresso nazionale nei modi previsti dall'art. 77;
- dai segretari regionali;
- dal Presidente del Consiglio dei Ministri se iscritto al Partito;
- dai presidenti dei gruppi parlamentari DC del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- dai soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico o di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Presidente del Consiglio nazionale.

Fanno parte, inoltre, del Consiglio nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che siano:

- ~~componenti della Giunta esecutiva;~~
- direttore del quotidiano e del settimanale del Partito;
- presidenti in carica dei collegi dei probiviri;
- ex iscritti al P.P.I. che abbiano fatto parte per un quinquennio del Consiglio nazionale della D.C. come componenti eletti;
- venti segretari provinciali in carica cooptati dal Consiglio nazionale, nella sua prima seduta;
- Ministri o Sottosegretari;
- cinque rappresentanti dei Parlamentari DC europei e i componenti del bureau europeo del P.P.E.;
- presidenti, vice presidenti, ex presidenti e ex vice presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- componenti dei direttivi dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- Parlamentari in carica che hanno fatto parte dell'assemblea Costituente;
- Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia e Presidente nazionale dell'Unione Province

Italiane;

o) Presidente di Consiglio e di Giunta regionali;

p) rappresentanti delle associazioni e presidenti e direttori degli istituti per la ricerca culturale nel settore economico, giuridico e sociale, secondo le norme e le procedure fissate dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, esponenti che svolgono a livello nazionale attività ispirate ai principi cristiano-sociali.

Al proprio interno, il CN si struttura in commissioni istruttorie con le medesime denominazioni delle commissioni parlamentari della camera e del senato, alle quali esse dovranno rapportarsi.

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

Luciani, propone la modifica dell'art. 85. Questo il testo integrale dell'art. 85, così come modificato (in grassetto le parti integrate):

Art. 85 (La Giunta esecutiva nazionale: competenze e composizione)

La Giunta esecutiva nazionale è l'organo di coordinamento organizzativo delle attività del Partito.

Essa è composta dal Segretario Politico che la convoca e la presiede, dal Segretario amministrativo, dai vice segretari e dai dirigenti dei dipartimenti, **dirigenti questi che il Segretario Politico nomina e revoca.**

Inoltre ne fa parte, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio Nazionale.

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

Luciani, propone la modifica dell'art. 113. Questo il testo integrale dell'art. 113, così come modificato (in grassetto le parti integrate):

“Art. 113 (L'espulsione)

L'espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito.

L'espulsione è comunicata alla Sezione, al Comitato provinciale ed alla Direzione nazionale.

L'espulsione può essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante.

In via transitoria, in attesa della ricostituzione degli organi di competenza, l'art. 113 è sostituito dal testo seguente: «Tutte le competenze in materia disciplinare e/o di espulsione sono di pertinenza esclusiva del Consiglio Nazionale, quale organo unico al trattamento della materia.

In ogni caso, il membro di un organo che ne deserti la riunione per tre volte senza giustificazione, decade dalla appartenenza all'organo medesimo, e il Consiglio Nazionale ne prende atto».”

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

Luciani, propone l'aggiunta dell'art. 141. Questo il testo integrale dell'art. 141, così come aggiunto (in grassetto):

Art. 141 (Scioglimento del Partito)

Per lo scioglimento del partito è necessaria la maggioranza assoluta del congresso. In via transitoria, fino al XXI congresso, il quorum è di 2/3 del Congresso.

Il C.N. approva la proposta con 13 voti a favore (unanimità).

In breve sintesi, da codesto Consiglio Nazionale sono modificati gli artt.: 7 ultimo comma; 22 titolo, primo comma lettera b), terzo comma e ultimo comma; 25 ultimo comma, 26 ultimo comma, 27 secondo comma; 63 commi 1, 2, 3, 4, 5 E 6; 71 comma 4; 72 tutto; 73 tutto; 74 tutto; 77 tutto; 78 secondo comma lettera a); 85 secondo comma; 113 comma 4; 141 (nuovo articolo).

Le modifiche sono approvate tutte alla unanimità, salvo l'art.71 con un voto contrario.

Per quanto riguarda i Congressi regionali, vista l'attuale impossibilità di convocazione di organi non esistenti, si è ritenuta la necessità di abolire sia i congressi sezionali che provinciali.

Ai Congressi regionali potranno partecipare tutti gli iscritti alla DC della regione.

Il Consiglio regionale avrà un massimo di 40 membri, il Segretario regionale sarà eletto con riferimento a quanto già avviene per la elezione del Sindaco.

Riguardo all'art. 22, oltre alla modifica del quorum, sono state eliminate le autoconvocazioni, che quindi non saranno più consentite, perché si prestano ad azioni turbative devianti.

È allegato il nuovo testo integrale dello Statuto (la prima colonna contiene il testo attuale, la seconda colonna contiene gli emendamenti di questo consiglio e quelle del XIX congresso).

Punto 7 dell'O.d.G.

Nulla da trattare.

La seduta termina alle ore 20,55.

Il Presidente della riunione: Dr. Franco ROSINI

Il Segretario verbalizzante: Dr. Cosimo Damiano TRAMONTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Rosini', written in a cursive style.A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cosimo Damiano Tramonte', written in a cursive style.